

CAPITOLATO D'ONERI E TECNICO PRESTAZIONALE

Servizio di pulizia ordinaria, raccolta differenziata dei rifiuti e smaltimento dei rifiuti presso le aree coperte e scoperte della Palazzina “Mangiarotti” e della Palazzina “Ondina Valla”.

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto, regolato dal presente Capitolato d'oneri e tecnico prestazionale (d'ora in poi solo "Capitolato"), ha per oggetto l'esecuzione, a favore di Sport e salute S.p.A. (d'ora in poi anche solo "Sport e salute") del servizio di pulizia ordinaria, raccolta differenziata dei rifiuti e lo smaltimento rifiuti presso la Palazzina "Mangiarotti" e la Palazzina "Ondina Valla".

Per le aree di attività si rimanda al successivo art. 3.

2. DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà decorrenza dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto per un periodo di 36 (trentasei) mesi.

Considerata la particolare attenzione che Sport e salute riserva al servizio in oggetto nonché l'esigenza di verifica della rispondenza ai requisiti di qualità delle prestazioni richieste, il contratto in oggetto sarà sottoposto ad un periodo di prova e valutazione da parte di Sport e salute della durata di un anno decorrente dalla data del verbale di consegna. Durante tale periodo Sport e salute, qualora riscontri, a suo insindacabile giudizio, la non rispondenza ai suddetti requisiti delle prestazioni offerte, avrà facoltà di revocare l'affidamento, senza che l'appaltatore possa vantare per tale motivo alcun diritto o ragione, fermo restando il pagamento delle prestazioni fino a quel momento effettuate.

Quanto sopra sarà comunicato all'appaltatore a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) e con preavviso di almeno 30 giorni.

3. AREE, SUPERFICI, UFFICI E LOCALI INTERESSATI

Il servizio dovrà essere effettuato presso le aree indicate nelle planimetrie allegate.

Il servizio dovrà essere espletato nelle aree oggetto dell'appalto anche nel caso in cui conseguentemente all'effettuazione di lavori e/o modifiche le zone dovessero subire cambiamenti strutturali.

Resta quindi responsabilità dell'Impresa partecipante alla procedura di gara tenere conto e valutare gli spazi oggetto del presente appalto anche al fine della scelta di macchinari, materiali e prodotti più appropriati all'espletamento del servizio.

Sport e salute, durante il periodo di espletamento del contratto, si riserva la possibilità di modificare i siti oggetto di intervento per sopraggiunte esigenze dovute a cambi di sede (ad esempio per finita locazione, vendita immobile, ecc.). Il Fornitore, in questi casi, non potrà avanzare alcuna pretesa o chiedere maggiori compensi se detti cambi avvengono con edifici o siti di analoga cubatura e/o superficie.

4. MODALITA' GENERALI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà assicurare, presso gli spazi, le aree coperte e scoperte, uffici, locali e le superfici interessate, un livello ottimale di pulizia tenuto conto delle esigenze di igiene dei locali aperti al pubblico e quindi soggetti a verifiche periodiche da parte delle Autorità competenti.

Sarà cura di Sport e salute, congiuntamente con la Ditta appaltatrice, verificare l'esecuzione dei servizi, secondo tempistiche di volta in volta concordate.

Per gli arredi e le strutture fisse interne la rilevazione verrà eseguita attraverso l'uso di un panno bianco monouso.

Per le aree esterne la rilevazione sarà eseguita a vista secondo un normale criterio di ragionevolezza.

La raccolta dei rifiuti dovrà obbligatoriamente prevedere, presso tutti i siti oggetto dell'appalto, la differenziazione del rifiuto stesso per composizione. Per migliorare ed ottimizzare la raccolta differenziata sarà onere dell'Impresa appaltatrice, in accordo con il personale di Sport e salute, fornire adeguati contenitori divisi per tipologia di rifiuto. A scopo esemplificativo ma non esaustivo si menzionano i classici raccoglitori di tappi in plastica o contenitori in cartone personalizzati con una grafica che indichi il rifiuto da conferire. La ditta appaltatrice dovrà dotarsi di strumenti in grado di rilevare i quantitativi (espressi in KG), divisi per materiale di composizione, dei rifiuti smaltiti. I dati dei rifiuti smaltiti andranno comunicati mensilmente alla società Sport e salute.

Nel caso in cui si riscontrassero delle anomalie, dovute ad un lavoro non correttamente svolto, nelle aree interessate dal servizio di pulizia richiesto, la ditta appaltatrice dovrà intervenire immediatamente con delle ore integrative rispetto al monte ore successivamente indicato.

La Ditta appaltatrice dovrà, quotidianamente, attenersi al crono programma stabilito dal personale incaricato da Sport e salute che ne pianificherà l'attività negli specifici spazi indicati. Sarà cura della Ditta appaltatrice, a fine giornata lavorativa, comunicare a Sport e salute la ripartizione degli incarichi ricevuti e dettagliare l'attività svolta ed il risultato ottenuto.

La ditta appaltatrice per quanto attiene il servizio di pulizia da svolgere quotidianamente dovrà, se richiesto, sempre prevedere nelle fasi del ciclo di pulizia un passaggio con prodotti P.M.C/ virucidi efficaci, attivi ed autorizzati per il contrasto del Covid-19 come da indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità (circolare I.S.S. n°25 del 15/05/2020). Tale fase dovrà essere svolta tramite contenitore con erogatore manuale a spruzzo ed il successivo passaggio di panno per arredi o "bandiera" per pavimenti. In taluni casi, non quotidianamente, potrà essere richiesta, come prestazione a chiamata, una sanificazione attraverso la nebulizzazione di prodotti con erogatore elettrico o con motore a scoppio. Tutte le operazioni di pulizia con uso di prodotti PMC/virucidi dovranno avere particolare riguardo per tutte le procedure ed i protocolli, attuali e futuri, richiesti per contrastare la diffusione del virus Covid-19 emanati dall'Istituto Superiore di Sanità. Per i prodotti usati dovranno essere prodotte le schede tecniche e di sicurezza. Si allegano al presente capitolato anche i documenti:

- "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid -19 negli ambienti di lavoro" redatto dalla società Sport e salute S.p.A.
- "Linee guida per un corretto utilizzo dei prodotti disinfettanti per la tutela della collettività" redatto dal Servizio Sanitario Nazionale – Regione Emilia Romagna.

Ogni qual volta verranno usati prodotti per il contrasto del virus Covid-19 dovrà essere compilato, a cura della ditta appaltatrice, un registro che certifichi e garantisca l'attività svolta e riporti la modalità attraverso la quale si è messa in atto ogni singola azione lavorativa richiesta ed i prodotti usati con le relative schede tecniche e di sicurezza. Per le eventuali sanificazioni effettuate con nebulizzazione di prodotti la ditta appaltatrice dovrà fornire il relativo "certificato di sanificazione" corredato di tutte le informazioni previste dalla normativa vigente.

Il registro degli interventi e dei prodotti usati o delle eventuali sanificazioni verrà custodito presso la sede stabilita da Sport e salute.

Nell'impiego dei prodotti dovrà essere posta particolare attenzione nell'usare sostanze che non abbiano effetti residui, oltre il tempo riportato come tale sulle schede di sicurezza, nocivi per la salute dell'essere umano. Obbligatoriamente dovranno essere preventivamente comunicati alla Società Sport e salute gli eventuali tempi prima di poter occupare un ambiente oggetto di lavorazioni eventualmente pericolose.

La ditta appaltatrice dovrà necessariamente equipaggiare il proprio personale di tutti i D.P.I. previsti dalla normativa vigente in materia. In particolar modo si richiama l'attenzione sul possibile frequente uso di tutti i dispositivi per prevenire il contagio del virus Covid - 19 come a titolo esemplificativo: tute in Tyvech, calzari, mascherine, visiere, guanti etc etc.

La Ditta appaltatrice dovrà comunicare, mediante l'invio di una mail PEC a Sport e salute, il nominativo del proprio responsabile/i, preposto alla gestione del personale, cui spetterà il compito di acquisire gli ordini di servizio e di organizzarne al meglio l'esecuzione.

La Ditta appaltatrice, nel caso in cui reputi che l'esecuzione di particolari ordini di servizio possa compromettere lo stato e la conservazione dei materiali, delle strutture o il buon andamento del servizio, dovrà redigere apposita relazione per informare tempestivamente Sport e salute. Qualora non ottemperi a quanto sopra, alla ditta stessa sarà imputata ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, connessa o conseguente a ciascuna azione od omissione relative all'ordine di servizio in questione.

La Ditta appaltatrice dovrà, inoltre assicurare, tutti i giorni festivi e feriali per le 24 ore, la reperibilità di un proprio responsabile/i e, a tal fine, dovrà comunicare il numero/i telefonico da selezionare in caso di necessità.

Inoltre, l'Impresa appaltatrice dovrà comunicare un indirizzo di posta elettronica PEC al quale Sport e salute farà riferimento per le comunicazioni e gli ordini di servizio.

L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con le caratteristiche strutturali delle aree e della distribuzione e potenza delle utenze presso gli spazi oggetto del presente capitolato e rispondere agli standard qualitativi richiesti da Sport e salute. Le macchine non dovranno essere rumorose (ai sensi della normativa vigente in materia), dovranno essere tecnicamente efficienti e tecnologicamente all'avanguardia e mantenute in perfetto stato; inoltre, dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni. La ditta appaltatrice nel momento in cui qualsiasi delle macchine e/o attrezzature scelte dovesse avere un'avaria è tenuta ad una repentina sostituzione tale da non compromettere lo svolgimento della prestazione richiesta.

Nel corso del rapporto contrattuale, la Ditta appaltatrice provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla vigilanza e custodia di tutte le attrezzature e dei materiali utilizzati per l'effettuazione del servizio.

Sarà cura della Ditta appaltatrice organizzare adeguati spazi per il ricovero degli attrezzi e mettere a disposizione del proprio personale locali secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

Sport e salute potrà eventualmente, nei limiti della propria disponibilità degli spazi, mettere a disposizione locali, il cui adeguamento alla normativa, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, sarà a carico della Ditta appaltatrice.

Tutti i prodotti utilizzati dall'impresa aggiudicataria nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità, biodegradabilità e modalità d'uso.

Per quanto possibile ed efficace, in base al servizio di pulizia richiesto, si richiede sempre in primo luogo di privilegiare l'uso di prodotti certificati a marchio Ecolabel con un ridotto impatto ambientale.

La Ditta appaltatrice non potrà apporre stemmi, loghi identificativi e scritte sui mezzi operativi e sul vestiario degli operatori addetti, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, se non previa autorizzazione di Sport e salute.

Tutti i materiali, i mezzi ed i dispositivi di protezione individuale dovranno essere conformi alle leggi vigenti in materia nonché essere facilmente individuabili per ogni verifica e controllo da parte delle Asl e/o di altre Autorità competenti.

L'uso dell'emblema Olimpico dei cinque cerchi e di Sport e salute sotto qualsiasi forma è tassativamente vietato.

5. PRESTAZIONI RICHIESTE

Per tutte le mansioni da svolgere nel presente capitolato si dovrà favorire e privilegiare l'uso dei macchinari rispetto alle comunque necessarie attività manuali.

Le attività da erogare richieste nell'appalto riguardano:

- a) Servizio di pulizia e raccolta differenziata dei rifiuti ordinario presso uffici, locali, magazzini, aree coperte e scoperte. La raccolta rifiuti dovrà essere svolta differenziando subito il rifiuto stesso a seconda della sua composizione – di seguito, solo a scopo esemplificativo ma non esaustivo, si riportano alcune attività da svolgere presso tutti gli spazi indicati nelle allegate piantine:
 - Pulizia e lavaggio uffici ed arredi ivi compresi;
 - Pulizia e lavaggio servizi igienici ed arredi ivi compresi;
 - Svuotatura cestini;
 - Pulizia e lavaggio pavimentazioni;
 - Lavaggio superfici rivestite da maioliche;
 - Lavaggio vetrate;
 - Spolveratura, de ragnatura, raccolta rifiuti, pulizia e sgrasso di qualsiasi locale;
 - Lavaggio moquette e tappeti.
 - Ceratura parquet ove presenti.
- b) L'utilizzo di prodotti P.M.C./virucidi è da intendere come fase complementare al servizio di pulizia e quindi da svolgere quotidianamente, se richiesto, contemporaneamente salvo il grado di sporcizia non lo permetta ed in questa eventualità quindi da svolgere in fase immediatamente successiva rispetto alla pulizia. L'impiego di detti prodotti andrà svolto manualmente e pertanto la scelta dei prodotti dovrà tener conto di questa prescrizione e della necessità di rendere i locali subito disponibili per il personale e gli utenti. Sarà facoltà della Società Sport e salute poter richiedere anche delle sanificazioni effettuate con nebulizzazione del prodotto. I passaggi di pulizia con prodotti P.M.C./ virucidi dovranno essere effettuate con prodotti altamente efficaci ed adeguati ai protocolli Anti Covid -19, rilasciati dall' Istituto Superiore di Sanità, ed al variare degli stessi dovranno essere costantemente aggiornati in base alle nuove disposizioni emanate.
- c) Il servizio di presidio pulizia e la raccolta differenziata dei rifiuti, come indicato al precedente punto a), sarà richiesto anche in occasione di eventi svolti nei luoghi oggetto dell'appalto.
- d) Servizio di smaltimento rifiuti, differenziati per composizione, provenienti dalle attività di pulizia e sanificazione presso il punto dell'Azienda Municipalizzata Ambiente più vicino a totale carico della Ditta appaltatrice. Nel raro caso sia necessario procedere allo smaltimento di particolari rifiuti con codice C.E.R. tale da non potere essere smaltito con le modalità indicate sopra sarà comunque onere del Fornitore il conferimento in adeguato impianto di trattamento o centro di raccolta rifiuti. Tutto il servizio di smaltimento rifiuti dovrà essere

puntigliosamente documentato attraverso la trasmissione alla Sport e salute di un documento che indichi i volumi, espressi in unità di misura chilogrammo, mensili differenziati per materiale. Per tale attività la ditta appaltatrice si dovrà dotare di strumenti di misurazione efficaci in tal senso. Sarà facoltà della Sport e salute richiedere alla ditta appaltatrice il posizionamento di piccoli container o cassonetti per lo stoccaggio temporaneo di rifiuti non deperibili, divisi per composizione, in attesa di un eventuale ritiro volto all'avviamento ad un completo riciclo dei materiali. Ogni aspetto della procedura di smaltimento dei rifiuti dovrà essere eseguito ottemperando alle normative vigenti in materia.

- e) Servizi di pulizia o sanificazione secondo specifiche esigenze di Sport e salute, attivabili su richiesta e remunerati extra canone.

Le attività sopra elencate nei punti a), b), c), d) saranno effettuate attraverso un totale di n°160 ore lavorative mensili dal lunedì al venerdì, per **un totale di 1.920 ore lavorative per anno**.

Il plafond di n°160 ore mensili sarà gestito da Sport e salute che a sua completa discrezione ne disporrà lo svolgimento secondo le proprie esigenze e ne articolerà gli orari ed il numero delle unità lavorative rispettando il monte ore stabilito per anno.

Pertanto, Sport e salute trasmetterà via PEC alla Ditta appaltatrice, settimanalmente o mensilmente, un modello di crono programma contenente le ore di cui avrà necessità ed i giorni in cui l'attività dovrà essere svolta.

La Ditta appaltatrice una volta ricevuto detto crono programma dovrà a sua volta trasmettere via PEC a Sport e salute il modello compilato indicando le persone designate allo svolgimento degli incarichi ed in caso si verificassero, successivamente all'invio, temporanee assenze o imprevisti aggiornare immediatamente le informazioni già comunicate.

Il plafond mensile se per qualsiasi esigenza di Sport e salute non verrà richiesto potrà essere spostato in altro periodo sempre nell'ambito del totale di 1.920 ore lavorative per anno.

In occasione di particolari eventi/manifestazioni svolte nei luoghi oggetto del presente appalto le attività possono essere temporaneamente sospese senza che, nel caso le ore non fossero più richieste, Sport e salute nulla debba alla Ditta appaltatrice.

Quanto sopra sarà comunicato all'appaltatore a mezzo PEC e con preavviso di almeno 15 giorni.

Il personale della Ditta appaltatrice impegnato in dette attività dovrà essere disponibile ad essere impiegato dalle ore 06,00 alle ore 21,00 dal lunedì al venerdì.

6. ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE

La Ditta appaltatrice ha l'onere di fornire, a propria cura e spese, tutte le attrezzature, i materiali ed i prodotti necessari per la corretta effettuazione del servizio oggetto dell'appalto, ivi compresi i prodotti igienico-sanitari e gli specifici detergenti biotecnologici da utilizzare per la pulizia. A tal fine la ditta appaltatrice dovrà essere in possesso, oltre che degli ordinari strumenti di lavoro/pulizia, di uno standard minimo richiesto da Sport e salute descritto nell'articolo 12 punti 1 e 2.

A titolo indicativo ma non esaustivo, i prodotti ed i detergenti di cui sopra sono rotoli di carta igienica, rotoli di carta/mani per contenitori in ABS o metallo, sapone liquido, sacchi immondizia trasparenti o se richiesti neri, deodorante, cestini per la raccolta dei rifiuti all'interno dei servizi igienici e presso gli uffici. Per i detergenti la ditta appaltatrice, previo sopralluogo nei luoghi oggetto del servizio, dovrà fornire a Sport e salute un elenco dei prodotti che intenderà usare e della loro compatibilità con pavimentazioni, arredi e strutture. Tutti i detergenti dovranno essere ecocompatibili e biocompatibili e dovrà essere privilegiata la scelta di prodotti certificati Ecolabel.

La ditta appaltatrice ha l'onere, in caso di danneggiamento o altro, dell'allestimento di tutti i servizi igienici con la fornitura e posa in opera di tutti gli accessori quali dispenser carta igienica, dispenser carta mani, dispenser deodorante, contenitori per assorbenti e cestini rifiuti per i servizi igienici. Tutti i dispenser di carta mani dovranno essere a strappo controllato automatico ed assolutamente privi di ogni punto di taglio. La grammatura ed il tipo di carta/mani dovrà essere idrosolubile quindi tale da non procurare problemi agli scarichi anche se gettata in un water. Sarà altresì a cura della Ditta appaltatrice la fornitura e posa in opera di un adeguato numero di contenitori in cartone predisposti per effettuare la raccolta differenziata.

Il Fornitore deve inoltre provvedere, mediante propri contenitori, alla raccolta differenziata dei rifiuti ed al loro trasporto nel punto di raccolta A.M.A. più vicino ovvero presso altro centro raccolta rifiuti o impianto di trattamento attenendosi alla normativa vigente in materia.

Sarà cura della ditta appaltatrice trasmettere alla Sport e salute un documento contenente i consumi annui di ogni singolo materiale di consumo elencato nel presente articolo 6.

7. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente negoziazione è pari ad **€ 207.504,00+IVA**, di cui **€ 90.000,00+IVA** quale importo massimo di spesa per la contabilizzazione delle eventuali prestazioni a chiamata, non soggetto a ribasso. Sport e salute non assume pertanto alcun obbligo in ordine al raggiungimento di tale importo massimo e l'operatore economico affidatario non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui tale importo non venga raggiunto alla scadenza del contratto.

Il suddetto importo è così suddiviso:

- a. € 70.502,40**, relativo alle prestazioni a forfait presso la Palazzina Ondina Valla, come indicato all'articolo 5 punti **A.B.C.D.**;
- b. € 47.001,60**, relativo alle prestazioni a forfait presso la Palazzina Mangiarotti, come indicato all'articolo 5 punti **A.B.C.D.**;
- c. € 90.000,00**, per le prestazioni a chiamata per gli immobili di come indicato all'art. 5 punto **E**.

Come indicato nel DUVRI gli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a zero.

Si precisa che l'importo offerto deve intendersi remunerativo del servizio nel suo complesso ivi compresa ogni spesa, principale ed accessoria, anche di carattere fiscale, necessaria per eseguire il servizio stesso.

Con tale corrispettivo il Fornitore si intende pertanto compensato di qualsiasi suo avere o pretesa per l'appalto in parola senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Sono inoltre a carico del Fornitore, essendo comprese nell'importo contrattuale, gli interventi necessari a rendere praticabili con tempestività, con prodotti e mezzi idonei, tutti gli accessi agli immobili in caso di particolari situazioni meteorologiche (es. forti piogge, gelo, ecc.).

8. ESTENSIONE O RIDUZIONE DELL'APPALTO

Nel corso del rapporto contrattuale Sport e salute, in relazione a proprie esigenze organizzative, si riserva la facoltà di sospendere, ridurre o aumentare le attività di cui al presente appalto, nei limiti indicati al successivo comma, riducendo o incrementando l'importo complessivo dell'appalto in ragione del costo orario del servizio, del quale deve essere mantenuto inalterato il livello di qualità.

Occorrendo in corso di esecuzione del servizio un aumento o una diminuzione delle attività da svolgere, il Fornitore è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del limite di cui all'art. 106

comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (d'ora in poi anche solo "Codice") da parte di Sport e salute, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che il Fornitore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità di sorta.

9. STIMA DEI COSTI PER L'ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA, PROCEDURE EX ART. 26 D. LGS. 81/08 E S.M.I. ED ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

Procedure ex art. 26 D. Lgs. 81/08

Al presente Capitolato è allegato il "Documento ex art. 26 D.lgs. 81/08" (DUVRI) relativo alla gestione dei rischi da interferenze rilevati con l'espletamento di tale servizio.

Come indicato nel DUVRI, i costi per l'eliminazione o la riduzione dei rischi da lavorazioni interferenti sono pari a zero.

Verifica dell'idoneità tecnico professionale (fase di follow-up)

In seguito all'affidamento dell'appalto (fase di follow-up), il Servizio di Prevenzione e Protezione Sport e salute convocherà via e-mail il Fornitore ai fini dell'acquisizione della documentazione attestante l'idoneità tecnico professionale e di ogni eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per tale verifica, anche in riferimento ai contenuti del DUVRI allegato al presente Capitolato.

Il Fornitore, in sede di verifica, deve inoltre fornire i nominativi, con relativi recapiti, di uno o più Preposti per i servizi oggetto del presente Capitolato.

Il Fornitore deve comunicare a Sport e salute il nome del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il quale deve armonizzare il Documento di Valutazione dei Rischi relativo ai lavori oggetto del presente Capitolato con il "Documento ex art. 26" (DUVRI) redatto da Sport e salute.

Nel caso di servizi che dovessero interessare, oltre a quelli eseguiti dal Fornitore, più attività lavorative con o senza presenza di pubblico il ruolo di coordinamento, previsto dal D.lgs. 81/2008 e D.M. 18/03/96 e successive modificazioni, verrà svolto da Sport e salute.

Aggiornamento del "Documento ex art. 26 D. Lgs. 81/08" (DUVRI)

Il "Documento ex art. 26 D. Lgs.81/08" (DUVRI) potrà essere aggiornato a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione Sport e salute nei seguenti casi:

- aggiornamento a seguito del rilevamento di rischi da interferenze diversi e/o aggiuntivi con individuazione di nuove misure di prevenzione e protezione e dei relativi costi. Tale rilevamento può essere fatto dalle seguenti figure operative:
 - Responsabile del Servizio Sport e salute;
 - Servizio di Prevenzione e Protezione Sport e salute;
 - Ditta/lavoratore autonomo Affidataria/o
- aggiornamento del documento a seguito dell'aggiudicazione di un nuovo contratto d'appalto/opera/somministrazione relativo ad una nuova attività;
- aggiornamento del documento a seguito di valutazioni emerse in occasione delle riunioni di cooperazione e coordinamento;
- aggiornamento del documento a seguito di evoluzioni normative e/o di adozione di istruzioni operative/procedure aziendali Sport e salute per la sicurezza.

A seguito dell'aggiornamento del "Documento ex art. 26 D. Lgs. 81/08" (DUVRI) si procederà eventualmente ad una nuova sottoscrizione e condivisione dello stesso anche tramite convocazione di specifica riunione di cooperazione e coordinamento a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Controllo operativo

Per la verifica del rispetto delle misure di prevenzione e protezione adottate, il Servizio di Prevenzione e Protezione Sport e salute, i Preposti Sport e salute e i Responsabili di Servizio, per quanto di propria competenza, effettueranno anche su segnalazione di altre Funzioni interessate delle verifiche sulle modalità di esecuzione delle lavorazioni da parte del Fornitore (Ditta/Lavoratore autonomo).

Verifica del mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico professionale

Periodicamente, almeno ogni sei mesi, il Servizio di Prevenzione e Protezione Sport e salute effettua la verifica del mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico professionale da parte del Fornitore con l'acquisizione della documentazione aggiornata.

10. PRODOTTI DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO

I prodotti chimici che saranno impiegati per l'esecuzione dei servizi di pulizia devono essere conformi ai requisiti di sicurezza prescritti dalle leggi e norme vigenti in materia. Gli stessi devono essere usati con le cautele e le protezioni antinfortunistiche prescritte dalle citate norme in modo da non causare danni a chi le impiega, a terzi ed alle cose.

Sport e salute potrà richiedere la sostituzione dei prodotti igienizzanti che abbiano arrecato danni alle superfici e/o creato problemi di esalazioni nei locali, salvo il diritto a chiedere il risarcimento di eventuali danni arrecati dal Fornitore.

Il Fornitore, nell'espletamento del servizio di pulizia, si impegna al rispetto delle specifiche tecniche dei prodotti da utilizzare previste dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 2012 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" cui si rimanda per i dettagli.

Come previsto dagli artt. 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 e 5.3.4 del sopra citato decreto, l'impresa affidataria deve fornire la lista completa di tutti i prodotti che si impegna ad utilizzare (prodotti detergenti, prodotti disinfettanti, prodotti classificati "super concentrati", prodotti ausiliari), riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo. Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo, presunti conformi, il legale rappresentante dell'impresa affidataria, sulla base dei dati acquisiti dai produttori e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di cui all'Allegato A o Allegato B del citato Decreto Ministeriale.

Tutti i prodotti chimici che si intenderà impiegare devono essere non nocivi e rispondere alla normativa vigente in Italia e nell'U.E. relativamente alla capacità di biodegradazione, "dosaggi", "avvertenze di pericolosità". Prima di iniziare l'esecuzione del contratto deve essere fornita a Sport e salute, per ognuno dei sopracitati prodotti che si intenderà impiegare, la prescritta "scheda di sicurezza" a norma di legge.

I prodotti chimici di risulta dall'effettuazione delle varie attività devono essere smaltiti direttamente dal Fornitore in funzione della potenzialità inquinante ed in conformità delle leggi vigenti in materia. L'eventuale costo di smaltimento è a totale carico del Fornitore.

È vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosive in particolare di acido cloridrico ed ammoniaca.

Sono altresì vietati i prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CF/C). I detergenti ed i disinfettanti devono essere utilizzati nelle concentrazioni appropriate indicate dai fabbricanti. Il Fornitore non potrà utilizzare prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante. È vietato utilizzare segatura del legno e piumini di origine animale (tranne per l'uso esclusivo di spolveratura a secco di opere artistiche e comunque su richiesta specifica di Sport e salute).

Il Fornitore deve tenere nell'edificio oggetto del servizio una scorta di prodotti igienico-sanitari pronta all'uso per i casi di emergenza.

Sport e salute si riserva la facoltà di effettuare, durante il corso di validità dell'appalto, prelievi sui prodotti utilizzati dal Fornitore effettuando verifiche presso laboratori autorizzati circa la conformità della composizione chimica degli stessi con quanto risultante dalla scheda tecnica di ogni singolo prodotto indicato dal Fornitore in sede di gara.

11. ATTREZZATURE E MACCHINARI DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO

Il Fornitore, nell'espletamento del servizio, deve impiegare attrezzature e macchine in propria disponibilità, il cui costo deve intendersi ricompreso nel valore dell'appalto. L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche devono essere adeguati al lavoro da svolgere, perfettamente compatibili con l'uso dei locali, non devono essere rumorosi, ai sensi del D.lgs. n. 277/1994; devono essere tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato, ai sensi del D.lgs. n. 626/94.

Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza nonché le attrezzature impiegate nell'espletamento del servizio devono essere conformi alla normativa vigente. Il Fornitore sarà responsabile della custodia sia delle macchine ed attrezzature tecniche, sia dei prodotti utilizzati. Sport e salute non sarà responsabile nel caso di eventuali danni delle attrezzature e dei prodotti.

Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente deve obbligatoriamente avvenire con dispositivi tali da assicurare una perfetta messa a terra con l'osservanza delle norme in materia di sicurezza elettrica.

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate per il servizio di pulizia devono rispondere alle seguenti caratteristiche.

- essere tecnicamente efficienti e devono essere mantenute sempre pulite ed in perfetto stato di efficienza e sicurezza;
- essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni;
- essere dotate, per quanto riguarda eventuali macchine che puliscono in aspirazione (aspirapolvere, batti-moquette, spazzatrici industriali), di adeguato filtraggio, con riguardo alla capacità di trattenere PM10 ed essere soggette a periodica di sostituzione dei filtri;
- essere dotate di targhette o adesivi indicanti il nominativo od il contrassegno del Fornitore.

Eventuali variazioni di apparecchiature o di attrezzature o di quant'altro necessario per l'espletamento del servizio, rispetto a quanto contrattualmente definito, devono essere sempre preventivamente approvate da Sport e salute.

Il costo del carburante e dei lubrificanti necessari per il regolare funzionamento delle attrezzature e dei macchinari è a totale carico del Fornitore.

E' assolutamente vietato l'accumulo di scorte di carburante presso aree di proprietà di Sport e salute.

A carico di Sport e salute rimane la sola spesa per il consumo dell'energia elettrica e dell'acqua.

Di seguito si elencano specifiche attrezzature da detenere presso gli spazi oggetto del presente capitolato o da rendere disponibili (una giornata lavorativa) su richiesta Sport e salute.

12.1 Lavasciuga pavimenti uomo a terra - Soffiatore spalleggiabile - Aspira solidi/liquidi

- Minimo 2 macchine lavasciuga pavimenti da avere sempre disponibili presso gli spazi oggetto del presente capitolato;
- Un soffiatore spalleggiabile alimentato con motore a scoppio per facilitare la raccolta dei rifiuti in aree esterne.
- Un aspiratore solidi/liquidi adeguato al servizio ed ai luoghi oggetto dell'appalto.
- Le macchine lavasciuga pavimenti dovranno essere necessariamente alimentabili sia via cavo sia attraverso batterie.
- Per la proposta e la scelta di macchinari adeguati si ritiene che la ditta debba svolgere un sopralluogo per verificare le superfici esistenti presso la sede di lavoro.
- Nella valutazione si dovrà tener conto che, tra le caratteristiche delle macchine, obbligatoriamente deve essere prevista la completa accessibilità attraverso i piani delle stesse.
- Al fine di poter scegliere i modelli più adeguati sarà cura della Ditta appaltatrice accertarsi, in fase di sopralluogo, dell'esistenza di collegamenti elettrici e della potenza elettrica esistente in loco.
- Per il funzionamento di ogni macchinario devono essere previsti adeguati cavi elettrici di prolunga che consentano l'uso agevole dei macchinari in ogni spazio.
- I macchinari elencati al punto 12.1 devono essere sempre presenti presso gli spazi oggetto del presente appalto ed in caso di avarie repentinamente sostituiti.

12.2 Monospazzola – Lava Tappeti – Lava Moquette – Lavasciuga pavimenti uomo a bordo – Idropulitrice a caldo

- I macchinari elencati al punto 12.2 non devono essere sempre presenti presso gli spazi oggetto del presente appalto ma devono essere resi disponibili, entro una giornata lavorativa, su richiesta di Sport e salute.
- Per quanto possibile tutti i macchinari dovranno essere necessariamente alimentabili sia via cavo sia attraverso batterie.
- Per la proposta e la scelta di macchinari adeguati si ritiene che la ditta debba svolgere un sopralluogo per constatare le superfici sede di lavoro delle attrezzature.
- Nella valutazione si dovrà tener conto che, tra le caratteristiche delle macchine, obbligatoriamente deve essere prevista la completa accessibilità attraverso i piani delle stesse.
- Al fine di poter scegliere i modelli più adeguati sarà cura della Ditta appaltatrice accertarsi, in fase di sopralluogo, dell'esistenza di collegamenti elettrici e della potenza elettrica esistente in loco.
- Per il funzionamento di ogni macchinario devono essere previsti adeguati cavi elettrici di prolunga che consentano l'uso agevole dei macchinari in ogni spazio.

13. DISPOSIZIONI SPECIALI NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

13.1 Introduzione ed utilizzo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute e per l'ambiente

La ditta appaltatrice si impegna garantire entro 15 gg dall'inizio del servizio oggetto dell'appalto:

- trasmissione dell'elenco delle sostanze immagazzinate e/o utilizzate presso gli immobili oggetto di appalto e delle relative schede di sicurezza, ove siano evidenziate le eventuali qualifiche necessarie all'utilizzo (Modello M10-1 in allegato);
- trasmissione stima dei quantitativi mediamente immagazzinati presso gli immobili oggetto dell'appalto;
- presenza delle schede di sicurezza sul posto limitatamente alle sostanze in elenco;

inoltre, si impegna:

- alla trasmissione di una relazione semestrale in merito ai consumi delle sostanze dichiarate;
- a garantire condizioni di stoccaggio adeguate alle sostanze immagazzinate, in modo da prevenire versamenti, in relazione alle indicazioni delle schede di sicurezza;
- fornire presso i luoghi di stoccaggio adeguati strumenti per intervenire in caso di versamento accidentale;
- a fornire evidenza delle eventuali qualifiche necessarie all'utilizzo delle sostanze che lo richiedano.

13.1.1 Gestione dei rifiuti

La ditta appaltatrice deve garantire la corretta gestione dei registri di carico/scarico rifiuti e dei formulari di accompagnamento (moduli F.I.R.) nel caso di conferimento in luogo diverso rispetto al punto più vicino A.M.A., utilizzando gli appropriati modelli, con particolare riferimento a:

- Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 - Articolo 12
- Decreto Ministeriale 1° aprile 1998 n. 145
- Decreto Ministeriale 1° aprile 1998 n. 148
- Circolare 4 agosto 1998 n. GAB/DEC/812/98

La ditta appaltatrice deve inoltre garantire:

- trasmissione dei volumi dei rifiuti gestiti (trasportati/smaltiti) per tipologia di codice CER. Tali dati, estrapolati dai registri di carico/scarico, dovranno essere trasmessi entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stato reso il servizio al personale incaricato di Sport e salute.
- trasmissione delle proprie autorizzazioni relative al trasporto e/o stoccaggio e/o smaltimento dei rifiuti;

- trasmissione dei documenti relativi ad eventuali convenzioni stipulate tra il fornitore ed altre organizzazioni incaricate del trasporto/stoccaggio/smaltimento dei rifiuti; in tal caso trasmissione autorizzazioni di legge delle organizzazioni convenzionate;
- fornitura di adeguati contenitori per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti immagazzinati e divisi per composizione presso le aree oggetto di appalto.

14. PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

14.1. Riservatezza

Il personale del Fornitore è tenuto ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura, comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR").

14.2. Clausola sociale e personale attualmente impiegato

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione del Fornitore subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'impresa affidataria del contratto di appalto è tenuta ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'impresa affidataria uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine si forniscono di seguito i dati relativi alle risorse umane attualmente impiegate nel servizio di cui trattasi:

Palazzina Mangiarotti e Palazzina Ondina Valla		
Numero Risorse Umane	Livello Contrattuale CCNL Pulizie Multiservizi	Numero ore settimanali svolte da ciascuna risorsa
1	II Livello	30

Qualora il Fornitore non ottemperi a tale obbligo, è facoltà di Sport e salute procedere alla risoluzione del contratto.

Come stabilito all'articolo 3.2 delle Linee guida ANAC n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali", e dalla più recente giurisprudenza in materia (Consiglio di Stato, sez. III, n. 3471/2018; Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 726/2019), l'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assunto. Tale principio è applicabile a prescindere dalla fonte che regola l'obbligo di inserimento della clausola sociale (contratto collettivo, Codice dei contratti pubblici).

La clausola sociale non comporta altresì l'obbligo di utilizzare il medesimo personale dipendente dal precedente gestore esattamente nello stesso servizio svolto in precedenza in quanto un siffatto obbligo risulterebbe eccessivamente gravoso per l'organizzazione di

impresa, dal momento che limita irragionevolmente la riallocazione del fattore lavoro senza un corrispondente beneficio effettivo per i lavoratori (Cons. St., comm. spec., 21 novembre 2018, n. 2703; T.A.R. Piemonte, I, 18 marzo 2019, n. 293).

In sede di gara gli operatori economici partecipanti allegano all'offerta un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con la conseguente esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara. Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte di Sport e salute durante l'esecuzione del contratto.

L'operatore economico subentrante è tenuto ad applicare le disposizioni sulla clausola sociale recate dal CCNL "imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi".

È comunque fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'operatore economico subentrante.

La clausola sociale, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva, non si applica al personale utilizzato, nel contratto cessato, da parte delle imprese subappaltatrici.

14.3. Disposizioni relative al personale impiegato nel servizio

Il servizio oggetto del presente appalto deve essere eseguito dal Fornitore mediante proprio personale dipendente, con il quale intercorrerà un rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti di legge, in numero da indicare in sede di offerta, secondo le disposizioni dettate dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Prima dell'inizio dell'appalto, il Fornitore deve fornire a Sport e salute l'elenco dei dipendenti addetti al servizio appaltato (compresi i nominativi delle persone impiegate nelle sostituzioni), con le relative generalità, qualifica e livello professionale, il numero di iscrizione sul Libro unico del Lavoro ed il numero delle ore giornaliere che ciascuno deve espletare nel servizio in oggetto, numero posizione assicurativa INPS ed INAIL; tale elenco, con la relativa documentazione, deve essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per malattia, infortunio, ferie e maternità, entro 10 giorni da ciascuna variazione, entro il 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.

Il Fornitore deve provvedere a che il personale adibito sia sottoposto agli accertamenti medici ed alle vaccinazioni di legge secondo la normativa di legge e, a richiesta, deve esibire a Sport e salute il giudizio di idoneità lavorativa.

Il Fornitore deve esibire ad ogni richiesta di Sport e salute il Libro unico del Lavoro, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalle vigenti norme.

Il personale impiegato nel servizio deve firmare quotidianamente, all'inizio ed al termine del lavoro, apposito registro che il Fornitore deve mettere a disposizione di Sport e salute sin dall'attivazione del servizio medesimo.

Il personale addetto al servizio deve essere dotato di vestiario uniforme, decoroso e idoneo all'attività da svolgere, munito di tesserino aziendale di riconoscimento.

Nell'esecuzione del servizio il personale del Fornitore deve usare diligenza ed evitare

deterioramenti dei pavimenti, delle pareti, nonché degli arredi, delle macchine e delle attrezzature esistenti nei locali. Di ogni danneggiamento causato ai beni di Sport e salute o di terzi ascrivibile ad incuria o disattenzione del suo personale, è responsabile il Fornitore di fronte a Sport e salute, la quale è autorizzata a rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva, che deve essere reintegrata secondo le modalità indicate nello Schema di contratto.

In caso di assenza del personale per ferie o malattia, il Fornitore deve adottare misure atte a garantire comunque lo svolgimento del servizio (per es. sostituzione delle risorse assenti con altri dipendenti disponibili, assunzione di nuove risorse, ecc.).

L'allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro deve essere comunicato a Sport e salute entro cinque giorni.

Su segnalazione del Direttore dell'esecuzione del contratto, Sport e salute si riserva la facoltà di chiedere l'allontanamento, per valide ragioni, del personale non gradito, e il Fornitore si impegna a provvedere alla sostituzione senza alcun indugio.

Nell'esecuzione del servizio il personale addetto deve prestare la massima attenzione al fine di evitare di mettere in disordine carte, documenti e quanto altro eventualmente rinvenuto sulle scrivanie e sui tavoli. Il personale deve altresì esimersi dall'aprire armadi e cassetti e dal consentire l'accesso a persone estranee al servizio.

Ai sensi dell'art. 5.5.3 dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" adottati con Decreto Ministeriale del 24 maggio 2012, il Fornitore deve inoltre garantire che tutto il personale addetto alla commessa sia adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 81/08, e che, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi del citato D.lgs., siano stati trattati anche i seguenti argomenti:

- corrette modalità d'uso in relazione al dosaggio dei prodotti di pulizia;
- precauzioni d'uso (divieto di mescolare, come manipolare il prodotto, come intervenire in caso di sversamenti o di contatti accidentali, come leggere le schede di sicurezza);
- differenze tra disinfezione e lavaggio;
- modalità di conservazione dei prodotti;
- caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minori impatti ambientali e dei prodotti ausiliari "ecologici" e delle etichette, incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti e disinfettanti per le pulizie.

L'impresa affidataria, entro 60 giorni dall'inizio del servizio, deve presentare il proprio programma di formazione del personale, le ore di formazione svolte, i docenti dei corsi con relativo profilo sintetico curriculare, l'impostazione delle verifiche con cui è stato valutato l'apprendimento dei partecipanti, le date e le sedi dei corsi organizzati, i dati dei partecipanti e il foglio delle firme di presenza, i test di verifica effettuati e i risultati conseguiti.

14.4. Scioperi

In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto del Contratto e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza.

In caso di inottemperanza Sport e salute può procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.

Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore a Sport e salute con un anticipo di

almeno sette giorni. Le fatture relative al mese nel quale la/le giornate di sciopero sono state svolte, saranno decurtate di 1/26 del canone mensile per ciascuna delle giornate stesse.

15. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto di Sport e salute. Egli avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, nonché, in accordo con i competenti uffici di Sport e salute, che tutti gli atti amministrativi e contabili siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini di Sport e salute stessa.

In particolare, il Fornitore avrà l'obbligo di presentare, all'avvio del servizio, un Piano dettagliato degli interventi, concordato in anticipo con il Direttore dell'esecuzione del contratto, che comprenderà un'organizzazione specifica del servizio. Il Piano dettagliato degli interventi deve riportare il dettaglio delle attività da erogare con le rispettive frequenze degli interventi sia continuativi che periodici (intese come indicazione specifica dei giorni e orari in cui si prevede l'esecuzione delle singole attività), l'elenco del personale individuato dedicato a tali attività con l'indicazione del numero di ore previsto, la tipologia di macchinari che si intende utilizzare, l'elenco dei prodotti da utilizzare per la pulizia, ecc.

Sarà compito del Direttore dell'esecuzione del contratto comunicare le informazioni necessarie al Fornitore per svolgere i servizi con il minor disagio possibile per i dipendenti. Tali informazioni, insieme al dettaglio delle frequenze, saranno inserite nel verbale di presa in carico degli immobili/aree, ovvero nel Piano dettagliato degli interventi.

L'impresa affidataria è tenuta ad indicare per iscritto il nominativo del proprio referente del servizio, il quale provvederà a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il corrispondente di riferimento del Direttore dell'esecuzione del contratto di Sport e salute.

La funzione principale del referente del servizio è quella di controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti previsti dal presente Capitolato. Il referente del servizio ha inoltre il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente al Direttore dell'esecuzione del contratto in ordine ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente al servizio di pulizia.

Il Fornitore, nel caso in cui reputi che l'esecuzione di particolari ordini impartiti dal Direttore dell'esecuzione del contratto possa compromettere il buon andamento del servizio, deve redigere apposita relazione per informare tempestivamente Sport e salute.

Qualora non ottemperi a quanto sopra, al Fornitore stesso stessa sarà imputata imputato ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, connessa o conseguente a ciascuna azione od omissione relative all'ordine di servizio in questione.

15.1 Aree riservate agli operatori addetti al servizio e locali per la custodia e deposito di attrezzature e stoccaggio di prodotti di pulizia.

Sport e salute avrà eventualmente facoltà di mettere a disposizione del Fornitore alcuni spazi, ad uso spogliatoio ed alcuni locali ad uso magazzino per la custodia e deposito di attrezzature e prodotti. Tali locali, utilizzati esclusivamente dal personale dipendente della Ditta appaltatrice, devono essere tenuti costantemente puliti.

Detti locali saranno dotati d'impianto elettrico e idrico, carico e scarico, i cui consumi di utenza restano a carico di Sport e salute.

È vietato l'accumulo di scorte di carburante in detti locali.

Sport e salute si riserva il diritto di accedere in ogni momento, tramite i propri incaricati, nel luogo di deposito attrezzature e materiali per i controlli che riterrà opportuni, alla presenza dell'incaricato del Fornitore. Il Fornitore è custode dei locali di cui sopra e di tutto quanto in esso contenuto, sia di sua proprietà, sia di proprietà di Sport e salute.

I prodotti di pulizia e le attrezzature (scope, panni, stracci etc.) utilizzati dalla Ditta appaltatrice devono essere conservati all'interno di armadi, messi a disposizione dalla stessa Ditta, o locali e, possibilmente, tenuti costantemente chiusi a chiave.

La disponibilità di detti armadi e locali è concordata all'avvio del servizio con il personale di Sport e salute incaricato dell'esecuzione del contratto.

Una copia delle chiavi deve essere conservata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, un'altra copia deve essere conservata dal Responsabile del servizio. L'eventuale smarrimento deve essere da questi comunicato tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto, affinché siano adottate le misure atte ad evitare ogni situazione di pericolo.

I prodotti devono essere conservati nelle confezioni di origine, munite delle relative etichette. Le confezioni o i contenitori di prodotti devono presentare tappo a vite o chiusura di sicurezza; non sono ammessi contenitori con tappo apribile per semplice sollevamento e non richiudibile per avvitamento dopo l'impiego.

Sport e salute non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.

Sport e salute si ritiene sollevata da ogni responsabilità per i danni diretti e indiretti che potranno derivare a cose di proprietà del Fornitore o dei dipendenti dello stesso, in conseguenza di furti e di altri fatti dolosi di terzi, alluvioni, inondazioni, ecc.

16. CONTROLLI E VERIFICHE DI QUALITA'

Le imprese concorrenti devono presentare all'interno della relazione tecnica una proposta progettuale che, inoltre, illustri:

- le procedure di verifica dei livelli di servizio;
- le modalità di attivazione di possibili azioni preventive;
- le modalità di attivazione di possibili azioni correttive.

Tale proposta deve essere finalizzata ad illustrare le metodologie, gli strumenti, le attrezzature per la progettazione - predefinizione per la verifica del livello di servizio e in particolare deve definire:

- gli strumenti di controllo;
- i criteri di misurazione/valutazione del servizio;
- la costruzione e la definizione degli indicatori;
- gli strumenti atti alla misurazione dei risultati.

Gli elementi sopra citati, i quali devono essere adeguatamente descritti nella relazione tecnica, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto concluso con Sport e salute.

Il controllo delle attività svolte dal Fornitore sarà effettuato da Sport e salute attraverso il monitoraggio del livello di qualità del servizio reso sulla base degli indicatori contenuti nella relazione tecnica. Sport e salute potrà in ogni caso effettuare controlli a vista.

Si precisa che la definizione dei parametri/soglie/indicatori proposti in sede di gara e la loro eventuale

taratura, progettata congiuntamente tra il Fornitore e Sport e salute in sede di avvio dell'appalto, sarà accettata dalla stessa Sport e salute dopo un periodo sperimentale della durata di non più di tre mesi, durante il quale saranno valutati i parametri previsti e le circostanze generali e particolari che ne impongano una loro modifica e/o ritaratura.

Al termine del periodo sperimentale saranno definiti i parametri/soglie/indicatori al fine di procedere alle verifiche in contraddittorio degli standard qualitativi attesi. Una volta "tarati", i parametri/soglie/indicatori resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Potranno essere modificati solo in caso di forte discordanza tra i risultati evidenziati dall'azione di monitoraggio e quella rilevata attraverso indagini qualitative realizzate nel corso del contratto.

Le attività di controllo saranno svolte sia attraverso procedure interne sia con verifiche in contraddittorio con il Fornitore con cadenza almeno mensile. Sport e salute si riserva la facoltà di far eseguire, in presenza del Responsabile dell'impresa (del Servizio o operativo), accertamenti e controlli in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, sulle modalità operative, sulle attrezzature, sui risultati delle operazioni di pulizia e sui prodotti impiegati per le operazioni stesse.

Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi definiti (attività incomplete od imperfette), il Fornitore potrà richiedere al Fornitore gli interventi di ripristino entro le 4 ore, se prestazioni continuative, entro 48 ore, se prestazioni periodiche, dalla contestazione) a mezzo ripetizione gratuita.

Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità inserite nella Schema di Contratto.

Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione delle attività previste ovvero nel caso in cui le stesse siano eseguite con modalità e tempi difforni rispetto a quelle concordate.

Sarà facoltà di Sport e salute prelevare, in qualsiasi momento, campioni dei prodotti per verificarne la corrispondenza alla qualità offerta in gara, l'a tossicità e la rispondenza alle norme vigenti in materia, nonché accertare in ogni tempo l'applicazione delle norme antinfortunistiche, fermo restando la responsabilità del Fornitore per quanto riguarda l'inosservanza delle medesime.

Tutti i controlli saranno verbalizzati e i risultati ritenuti negativi, saranno inviati come contestazione formale al Fornitore.

17. REPORTISTICA SUL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI PRODOTTI

Ai sensi dell'art. 5.5.5 dei Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene adottati in data 24 maggio 2012 e pubblicati sulla GURI Serie generale - n. 142 del 20 giugno 2012, il Fornitore deve produrre un rapporto annuale sui prodotti consumati per le esigenze di sanificazione e detergenza (e per altri scopi, per esempio caratura delle superfici) durante il periodo di riferimento, indicando per ciascun prodotto, produttore e nome commerciale del prodotto e quantità di prodotto utilizzata. La relazione deve essere accompagnata da opportune prove documentali, su richiesta di Sport e salute.

18. VIOLAZIONI DI NORME ANTINFORTUNISTICHE

Il SPP, i Preposti e i Responsabili del Servizio di Sport e salute, per quanto di propria competenza, effettuano delle verifiche sulle modalità di esecuzione delle lavorazioni da parte del Fornitore per il rilevamento di eventuali violazioni.

Le violazioni alle prescrizioni date dalle norme antinfortunistiche relative ai luoghi di lavoro degli Edifici/Impianti, e richiamate negli articoli precedenti comporteranno, a seconda della gravità richiami scritti, applicazione di penali o sospensione dei lavori.

Violazioni che non costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione delle attività.

Sono considerate violazioni che non costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione delle attività, le seguenti inadempienze:

- Mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di categoria I o II;
- Mancata esposizione del tesserino di riconoscimento per un numero massimo di n. 3 lavoratori presenti sul Libro unico del lavoro e censiti prima dell'inizio dell'appalto;
- Mancato rispetto del divieto di fumo nei luoghi di lavoro di Sport e salute;
- Utilizzo del contenuto delle cassette di primo soccorso di proprietà Sport e salute senza preavviso agli addetti alle emergenze e/o ai Preposti Sport e salute;
- Lasciare materiali di lavoro incustoditi in luoghi frequentati da personale Sport e salute, atleti o persone esterne, purché non si determinino rischi aggiuntivi.

Violazioni gravi che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione delle attività.

In riferimento alla natura delle attività oggetto del presente Capitolato anche a quanto previsto nell'Allegato I al D. Lgs. 81/08 e s.m.i., sono considerate violazioni gravi che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione delle attività le seguenti violazioni:

a - Violazioni che espongono a rischi di carattere generale

- Inosservanza dell'impegno di osservare tutte le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 231/2001 e s.m.i., nonché delle norme del Codice Etico della Sport e salute accessibile sul sito istituzionale all'indirizzo <https://www.coni.it/it/sport-e-salute.html>;
- svolgimento di nuove attività senza preventiva comunicazione in particolare per quanto riguarda le attività che possono produrre rischi da interferenza verso altre lavorazioni, lavoratori e terzi in genere;
- presenza di lavoratori non presenti sul Libro unico del lavoro e non censiti nella fase di inizio dell'appalto;
- mancata esposizione del tesserino di riconoscimento da parte di più di n. 3 lavoratori presenti sul Libro unico del lavoro e censiti nella fase di inizio dell'appalto;
- mancato rispetto del divieto di fumo successivo al terzo richiamo;
- mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del Piano per la gestione delle emergenze;
- mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e nomina del relativo Responsabile;
- mancata formazione ed addestramento per le attività oggetto dell'appalto;
- prelievo/spostamento delle attrezzature di emergenza e/o di sicurezza senza preventiva comunicazione al Preposto e/o agli addetti alle emergenze Sport e salute.

19. PENALI

Nel caso di inosservanze di quanto definito nella documentazione di gara e delle norme in generale e per ciascuna carenza rilevata, Sport e salute si riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti penalità, oltre a quanto previsto in merito a rischi, responsabilità e risarcimento per eventuali danni:

- a) non conformità rilevate, a mezzo delle apposite schede/sistema di rilevazione nell'ambito dei controlli a verifica congiunta circa lo stato di pulizia degli ambienti interni/esterni, penale pari all'1% del valore della fattura mensile per ogni contestazione;
- b) chiamate a ripristino per le prestazioni non conformi, qualora determinino, per frequenza e modalità, intralcio e danno alla normale attività della struttura, ovvero non sanate nei tempi e modi richiesti, penalità pari all'1% del valore della fattura mensile;
- c) pulizie continuative non effettuate secondo le frequenze e modalità, penale pari all'1% del valore della fattura mensile;
- d) pulizie periodiche non effettuate secondo le frequenze e modalità, penale pari all'1% del valore della fattura mensile;
- e) pulizie a chiamata, ritardi ad intervenire a qualunque titolo, penale pari a € 500,00 (cinquecento/00);
- f) non reperibilità dei referenti nelle fasce orarie di competenza, penale pari a € 5.000,00 (cinquemila/00);
- g) mancato invio entro i termini temporali prescritti dell'elenco del personale pari a € 5.000,00 (cinquemila/00);
- h) mancata comunicazione entro il termine fissato nel Capitolato tecnico di trasferimenti, cessazioni o nuovi inserimenti del personale, penale pari a € 300,00 (trecento/00) ciascuno;
- i) violazioni delle norme antinfortunistiche, di cui al precedente paragrafo 19, che non costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione delle attività:
 - € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) in caso di primo richiamo scritto
 - € 2.000,00 (euro duemila/00) in caso di secondo richiamo scritto
 - € 3.000,00 (euro tremila/00) in caso di terzo richiamo scritto. Oltre il terzo richiamo ogni violazione successiva sarà considerata una violazione grave che costituisce il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione delle attività.
- j) violazioni delle norme antinfortunistiche, di cui al precedente paragrafo 19, che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione delle attività:
 - penale variabile da € 3.000,00 (euro tremila/00) ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00) e possono costituire motivo di risoluzione del contratto.

Tutte le inosservanze di altra natura rilevate da Sport e salute e contestate formalmente anche per una sola volta e che di seguito si elencano:

- k) mancato rispetto delle fasce orarie convenute, penale pari a € 3.000,00 (tremila/00);
- l) uso di macchine e prodotti non a norma di Capitolato tecnico, penale pari all'1% del valore della fattura mensile;
- m) impiego di personale non addestrato, penale pari al 3% del valore della fattura mensile;

- n) comportamento non corretto da parte del personale impiegato, divisa non conforme o igienicamente non consona all'ambiente dove si svolge il servizio, penale pari al 3% del valore della fattura mensile;
- o) inefficienza nella distribuzione e gestione delle attrezzature (dispenser e contenitori) messe a disposizione per la fornitura del materiale igienico sanitario e raccolta rifiuti, penale pari al 3% del valore della fattura mensile;
- p) inefficienza nella gestione del servizio di distribuzione e rifornimento del materiale igienico, penale pari al 5% del valore della fattura mensile;
- q) inefficienza nella gestione del servizio di raccolta rifiuti assimilabili agli urbani e differenziati, penale pari al 5%, del valore della fattura mensile;

Per ogni inadempienza, non rientrante nelle casistiche sopra indicate, Sport e salute **applicherà una penale il cui importo potrà variare da € 250,00 (duecentocinquanta/00) fino a € 5.000,00 (cinquemila/00)** secondo la gravità, discrezionalmente valutata.
